



*Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

*Dipartimento per l'istruzione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici - Ufficio VIII*

Roma, li

14 MAR. 2006

Prot.n. 2527 /ORD/U08/B 16

All'Istituto, nazionale per la valutazione del sistema  
educativo di istruzione e di formazione  
Villa Falconieri Frascati  
00044 ROMA,

OGGETTO: Decreto legislativo n. 286 del 2004, quarto comma dell'articolo 2.  
Direttiva annuale.

Si comunica che il Sig. Ministro ha emanato la direttiva di cui  
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 286 del 2004 per consentire a  
codesto comma 4, o istituto di ' Programmare la propria attività annuale.

Si fa presente che la direttiva, di cui si allega copia, è stata già  
inviata agli organi di controllo per l'esame di rispettiva competenza e che sarà  
cuna della scrivente comunicarne gli estremi dell'avvenuta registrazione da  
parte della Corte dei conti.

IL DIRETTORE GENERALE

- Silvio Criscuolo -



## Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Direttiva n. 27*

*Roma, li 13 marzo 2006*

*Pro/, n. 2473/ORD/U08/B16*

VISTA la legge 28 marzo 2003 n. 53 di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ed in particolare l'articolo 3 che prevede la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 concernente l'istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché il riordino dell'INVALSI;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59 con il quale, in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 53 del 2003, sono state definite le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ed adottati in via transitoria gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi di cui alle Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati contenuti negli allegati A, B, C e D alla stessa legge;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76 con il quale sono state definite le norme generali sul diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione;

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 77 concernente la definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro;

VISTO il d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 226 recante norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione, i cui percorsi liceali e di istruzione e formazione professionale saranno avviati dall'anno scolastico formativo 2007 - 2008;



## Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTA la circolare ministeriale n. 81 del 26 novembre 2005 con la quale sono stati forniti indirizzi all'INVALSI per la predisposizione della propria attività programmatica per l'anno 2006, con riferimento, provvisoriamente, allo stesso contributo ministeriale erogato nell'anno 2005 ed in attesa della determinazione degli obiettivi generali da definire; con apposita direttiva;

VISTA la direttiva ministeriale pluriennale n. 48 del 6 maggio 2005 adottata ai sensi dell'articolo 2, comma 3, punto a) del predetto decreto legislativo n. 286 del 2004, con la quale è stato definito il quadro strategico sulla cui base l'INVALSI è tenuto a programmare la propria attività istituzionale;

RILEVATA la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del citato decreto legislativo n. 286/2004, una specifica direttiva sugli obiettivi generali in campo educativo cui dovrà attenersi l'INVALSI ai fini dello svolgimento della propria attività istituzionale per l'anno scolastico 2006/2007;

### EMANA:

la direttiva prevista dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 di individuazione dei seguenti obiettivi generali delle politiche educative nazionali per l'anno scolastico 2006/2007 cui dovrà attenersi l'INVALSI per lo svolgimento della propria attività istituzionale:

- 1) Provvedere alla valutazione di sistema a conclusione dell'anno scolastico 2006 - 2007, adottando le metodologie d' indagine più opportune maturate anche sulla base delle precedenti esperienze, con riferimento: all'atteggiamento ed alla partecipazione delle istituzioni scolastiche alle rilevazioni del servizio nazionale di valutazione e ad analoghe indagini nazionali e internazionali; alle modifiche apportate al piano dell'offerta formativa in seguito all'analisi dei risultati delle precedenti rilevazioni del SNV; alle azioni di recupero realizzate e, relativamente alle istituzioni scolastiche del primo ciclo, all'attuazione della riforma.



## Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- 2) Provvedere alla valutazione degli apprendimenti all'inizio dell'anno scolastico 2006 - 2007, nelle scuole statali e paritarie, dell'italiano, della matematica e delle scienze con riferimento alla II e IV classe della scuola primaria, alla I classe della scuola secondaria di I grado, ed alle classi I e III della scuola secondaria di II grado.

Per il sopra citato anno scolastico l'attività di valutazione per il primo ciclo di istruzione è obbligatoria in quanto connessa all'attuazione della riforma del primo ciclo del sistema scolastico introdotta dal decreto legislativo n. 59 del 2004 che ne disciplina i percorsi. L'attività di valutazione del secondo ciclo è, invece, ancora facoltativa in quanto l'attuazione del decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005 decorre dall'a.s. 2007 - 2008 e richiede, quindi, l'adesione volontaria delle scuole. In tale segmento di istruzione, le rilevazioni relative agli apprendimenti terranno conto delle peculiarità delle diverse tipologie e dei vari indirizzi.

La somministrazione delle prove, per ciascun ciclo scolastico, dovrà essere effettuata contestualmente su tutto il territorio nazionale stabilendo un'unica data per lo svolgimento delle stesse.

La somministrazione dovrà favorire forme e mezzi d'intervento idonei a garantire la trasparenza e l'affidabilità dei dati rilevati.

Per quanto attiene alle predette prove di apprendimento dovrà inoltre essere favorito il più possibile il ricorso alla somministrazione informatica.

- 3) Proseguire nelle attività connesse con i progetti promossi da organizzazioni internazionali ed in particolare dall'OCSE, dallo I.E.A. e dalla UE, per assicurare la partecipazione italiana alle ricerche valutative in campo internazionale e comunitario.
- 4) Promuovere attività di ricerca a livello nazionale per attuare nuovi modelli e nuove metodologie nel campo della valutazione delle istituzioni scolastiche.
- 5) Collaborare, al fine di assicurare l'interoperabilità fra le attività e i servizi di valutazione di competenza regionale e locale, con il Comitato Tecnico permanente, previsto dal comma 4 dell'art. 1 del decreto legislativo del 19 novembre 2004. n. 286, al quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni interessate.



## Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- 6) Collaborare con le competenti Direzioni Generali del M.I.U.R. al fine di integrare i rispettivi sistemi informativi e di condurre ricerche finalizzate alla miglior conoscenza del sistema educativo.
- 7) Collaborare con le competenti Direzioni Generali del M.I.U.R per il monitoraggio e la valutazione delle azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni di cui al decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005 in materia di diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione.
- 8) Collaborare con il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo n. 77 del 2005 per la valutazione dei percorsi adottati in alternanza (articolo 3 del d.lgs 77/2005);
- 9) Promuovere la cultura della valutazione e dell' autovalutazione con particolare riferimento alle azioni di formazione del personale dirigente e docente della scuola, anche in collaborazione con la Direzione Generale per il personale della scuola.
- 10) Collaborare con la Direzione generale per l'istruzione post-secondaria e con le regioni in tema di istruzione e formazione professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore, con riferimento all'accreditamento delle competenze, al riconoscimento dei crediti e alla certificazione.
- 11) Completare la realizzazione dei progetti già avviati in attuazione della direttiva ministeriale n. 49 del 6 maggio 2005.
- 12) Sviluppare le altre azioni che saranno commissionate dalle Direzioni generali del Ministero al di là di quelle connesse ai compiti istituzionali dell'Ente per i quali sono state individuati gli obiettivi generali nei precedenti punti della presente direttiva. In tal caso le Direzioni generali interessate dovranno motivare adeguatamente le iniziative commissionate provvedendo ad assegnare le relative risorse finanziarie.



## Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- 13) Predisporre per l'anno scolastico 2006-2007, secondo la normativa attuativa dell'articolo 3, comma 1, lettera c) della legge 28 marzo 2003, n. 53, le prove a carattere nazionale sulla base delle relative indicazioni ministeriali.

Ai fini della elaborazione della programmazione istituzionale coerente con la presente direttiva, saranno destinate le risorse finanziarie stanziare sull'apposito capitolo del bilancio di previsione da questo Ministero per l'anno finanziario 2006.

La presente direttiva è soggetta ai controlli di legge.

IL MINISTRO  
*Roberto Benigni*

Registrata alla Corte dei Conti in data 21/04/2006.